

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1474

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERRA, TABLADINI, BASTIANETTO,
BEDONI, BINAGHI, BOSO, BRAMBILLA, BRIGANDÌ,
BRUGNETTINI, BUSNELLI, CARINI, CARNOVALI, CAVITELLI,
CECCATO, COPERCINI, FONTANINI, FRIGERIO, GIBERTONI,
LOMBARDI CERRI, LORENZI, MANARA, MARCHINI, PERIN,
PERUZZOTTI, PREIONI, REGIS, ROBUSTI, ROVEDA, SCAGLIONE,
SERENA, STEFANI, VISENTIN, WILDE, ARMANI, PRESTI,
BEVILACQUA, GANDINI, ROSSO, DE NOTARIS e VOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1995

Norme per la partecipazione alla terza tornata di giudizi idoneativi per professore associato riguardanti gli ex titolari di contratto quadriennale della facoltà di medicina e chirurgia e gli ex medici interni universitari

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986 sono stati annullati i decreti ministeriali di esclusione dalla partecipazione alla terza tornata di giudizi idoneativi per professore associato (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 52) riguardanti gli ex contrattisti quadriennali di ricerca delle facoltà di medicina (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766), di alcuni ex aiuti ed assistenti delle cliniche universitarie, già in servizio il 1° agosto 1980 ed attualmente in ruolo con la qualifica di ricercatori confermati (270 più 48 circa, i primi e i secondi in tutta Italia - Relazione Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 22 marzo 1994).

I requisiti obbligatori che tali dipendenti universitari devono possedere per rientrare nel disposto della legge n. 382 del 1980, *conditio sine qua non* per vantare qualsiasi diritto di partecipare a concorsi per professore associato, basato sul giudizio di idoneità, sono quelli stabiliti da due sentenze della Corte costituzionale.

Hanno pertanto diritto a partecipare ai giudizi di idoneità per associati di cui alla legge n. 382 del 1980 solamente coloro che soddisfino i requisiti seguenti:

a) gli ex titolari di contratto quadriennale di ricerca presso le facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, che, entro l'anno accademico 1979/80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentata dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime (Corte costituzionale n. 397 del 5-13 luglio 1989);

b) gli ex aiuti e gli ex assistenti dei poli-clinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso che, entro l'anno accademico 1979/80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentata dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime (Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986).

La revoca dei decreti di esclusione, anziché la riapertura dei termini, consente al Ministero interessato di operare un rigido controllo sugli aventi titolo.

Tutti gli ex contrattisti medici e gli ex assistenti ed aiuti delle cliniche universitarie rimasti fuori dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità ad associati per non aver fatto ricorso al TAR, presentarono domanda alla terza tornata ritenendo, giustamente, di rientrare pienamente nel concetto di «tornata di recupero», insito statutariamente nella terza tornata, dato che era stata preclusa loro ogni possibilità di accedere alle tornate precedenti.

E invece le cose andarono diversamente, perchè il Ministero si premurò di inviare lettere raccomandate di esclusione sostenendo che, non essendosi potuti presentare alla prima tornata e non essendo stati ammessi alla seconda, ogni loro diritto era andato consunto. In altre parole, il ragionamento era il seguente: dato che le sentenze della Corte costituzionale avevano di fatto modificato il testo originale dell'articolo 50 del decreto del Presidente n. 382 del 1980, aggiungendo due nuove categorie di aventi diritto, gli appartenenti a queste ultime potevano risultare giuridicamente parificati agli appartenenti alle categorie elencate *ab origine* e quindi anch'essi obbligati ad esercitare il loro diritto perentoriamente nelle prime due tornate!?!?.

Come questo fosse stato possibile prima delle sentenze della Corte Costituzionale non è dato sapere!!.

Così, come al solito, coloro che furono più rispettosi delle leggi, non entrando in contenzioso con il Ministero all'epoca della seconda tornata (1983), sono stati quelli, alla fine, spietatamente esclusi.

Appare quindi eticamente giusto assumere una posizione in favore di alcune persone così discriminate dal Ministero, ciò al fine di soddisfare le legittime aspirazioni ed offrire pari opportunità ad alcuni soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai quali, per vari motivi indipendenti dalla loro volontà, venne precluso *de facto* il diritto di partecipazione alle prime due tornate dei giudizi di idoneità a professore associato.

L'inquadramento nel ruolo di professore associato, superato il giudizio di idoneità, dei soggetti interessati dal presente disegno di legge, non comporta aggravio di spesa in quanto il suddetto personale, data l'anzianità di servizio «almeno dal 1980», gode già del 7° scatto biennale il cui parametro economico è superiore a quello di professore associato iniziale.

Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo unico, infatti, si prevede che, superata la tornata di idoneità, la nomina a professore associato non ha effetto retroattivo.

Il trattamento economico iniziale della qualifica di professore associato è equiparabile alle attuali posizioni retributive del personale interessato, tenuto conto dello stipendio base, degli emolumenti complementari e delle indennità accessorie.

Le differenze in eccesso saranno corrisposte ai singoli interessati dalle ammini-

strazioni universitarie a titolo di retribuzione personale riassorbibile con i successivi aumenti retributivi.

A conforto della equità della presente iniziativa legislativa ci sono le citate sentenze della Corte costituzionale e la conseguente estensione del giudicato *erga omnes* agli aventi causa e titolo, quali i soggetti chiaramente individuati dalle sentenze stesse e peraltro di numero esiguo (270 e 48 unità circa appartenenti rispettivamente alle due categorie) in tutto il territorio nazionale.

Si ribadisce infine che per quanto concerne gli aspetti finanziari, considerato che, come precisato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le posizioni retributive del personale interessato risulterebbero superiori al trattamento iniziale della qualifica da conferire, si ritiene che il conseguente limitato maggior onere - soltanto al momento della ricostruzione di carriera, dopo aver superato il giudizio di conferma tra 4 o 5 anni - possa essere fronteggiato con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni universitarie interessate, fermo restando, comunque, l'esclusione di effetti retroattivi della nomina ad associato. (Come da segnalazione del Ministero del tesoro alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 22 marzo 1994).

Da ultima, ma non certo di minore importanza, la considerazione che da tale iniziativa potrà derivare alle università interessate un non indifferente risparmio, potendo esse utilizzare a pieno titolo i suddetti soggetti per la didattica nei corsi di laurea e di diploma universitario, evitando di ricorrere a contratti privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È revocata l'esclusione dalla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, di cui all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, degli appartenenti alle seguenti categorie:

a) gli ex titolari di contratto quadriennale presso le facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività assistenziale oltre l'orario normale di servizio, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati che, entro l'anno accademico 1979-80 abbiano posto in essere un triennio di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentata dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;

b) gli ex medici interni universitari nominati in seguito a pubblico concorso che, al momento della pubblicazione del bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, avevano maturato almeno un triennio di attività didattica e scientifica, documentata dalle facoltà, i quali siano attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati.

2. La nomina a professore associato del personale di cui al comma 1 non ha effetto retroattivo.

3. Al personale inquadrato nel ruolo di professore associato ai sensi del presente articolo è corrisposto un trattamento economico, riferito allo stipendio base, agli emolumenti complementari e alle indennità

accessorie, non inferiore a quello in godimento alla data di immissione in ruolo.

4. Eventuali differenze in eccesso rispetto al trattamento economico iniziale della qualifica di professore associato sono corrisposte dalle amministrazioni universitarie, ai singoli interessati, a titolo di retribuzione personale riassorbibile con i successivi aumenti retributivi.

